

NOTA MINISTERIALE AMBIENTE N. 0049407 DEL 10 MAGGIO 2021. OPERE ED INTERVENTI NEI SITI SIN: CHIARIMENTI
Interventi ed opere di cui all'articolo 242-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06
Chiarimenti in merito agli interventi per la riduzione degli impatti ambientali

Il Ministero della Transizione ecologica (MiTe) ha pubblicato la nota di chiarimento n. 0049407 DEL 10 MAGGIO 2021 relativamente al campo di applicazione degli interventi che comportano "una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente" di cui all'art. 242-ter.

Premessa

L'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato introdotto dal Decreto cosiddetto Semplificazioni n. 120/2020 per favorire la realizzazione di specifiche e determinate opere e di interventi sia nelle aree oggetto di bonifica, sia nelle aree che anche se non soggette a bonifica rientrano comunque all'interno del perimetro del sito da bonificare. Il nuovo articolo prevede che possano essere realizzati interventi e opere richiesti dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, altri tipi di intervento, fra i quali, ad esempio, opere di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.

Lo stesso art. 242-ter prevede che questi interventi possano essere portati a termine a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che "non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area". Il decreto del 30 marzo 2021 ha stabilito, in coerenza con le previsioni normative del D.Lgs. 152/06 art. 242-ter l'istanza di avvio del procedimento di valutazione.

Contenuto della Nota esplicativa n. 0049407 DEL 10 MAGGIO 2021

La nota ministeriale emessa dalla Direzione generale per il risanamento ambientale, chiarisce che la tipologia di "installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente" richiamata al comma 1 dell'art. 242-ter si riferisce non già alle installazioni *in generale*, bensì esclusivamente agli "impianti termoelettrici" per la produzione di energia.

Nello specifico si deve leggere così: gli interventi dell'art. 242-ter ricomprendono tra gli altri gli interventi volti alla realizzazione di impianti per la riduzione degli impatti ambientali esclusivamente negli impianti termoelettrici.

Conseguentemente, istanze per interventi su installazioni diverse da impianti termoelettrici comportanti una riduzione degli impatti ambientali, qualora non rientrassero in alte fattispecie indicate al comma 2, possono essere presentate solo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.